

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ALESSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1963

Modifica alla legge 21 aprile 1962, n. 226,
concernente sovvenzioni agli enti teatrali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che mi onoro di presentare alla vostra approvazione è non solo vivamente sollecitato dalle categorie interessate, ma risponde, ritengo, ad una effettiva esigenza del nostro ordinamento fiscale. La legge del 21 aprile 1962, n. 226, infatti, all'articolo 128 statuisce quanto segue:

« Le pubbliche Amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi e premi, esclusi i contributi previsti dell'articolo 83, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, debbono operare, sui due terzi delle somme corrisposte, una ritenuta del 18 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa percipiente ».

Tale disposto è, senza dubbio, giuridicamente da censurare in quanto consente al fisco di intervenire nel momento della formazione di un reddito tutt'altro che sicuro, anzichè, come dovrebbe, a reddito acquisito ed accertato.

La stessa legge attua, inoltre, una vera e propria illegittima discriminazione ai danni delle categorie organizzatrici dello spettacolo teatrale le quali, vengono così poste in condizione di svantaggio rispetto alle altre categorie di contribuenti che, giustamente,

vengono chiamate a pagare solo a reddito accertato e solo nei limiti di quanto effettivamente dovuto.

Si tenga, inoltre, presente che la ritenuta del 18 per cento indiscriminatamente stabilita dal citato articolo 128 risulta in molti casi, se non per la maggioranza, molto al di sopra dell'aliquota di ricchezza mobile stabilita per l'universalità dei contribuenti.

Ritengo anche che la legge n. 226 non dovrebbe essere applicabile ai contributi che lo Stato eroga a sostegno delle attività teatrali. Se lo Stato, infatti, concede ad imprese commerciali delle sovvenzioni (ed in misura concordemene giudicata insufficiente, specie, come è stato osservato da tutti i settori del Parlamento in ogni discussione di bilancio, per quanto riguarda il teatro musicale) non lo fa di certo a titolo di premio o di concorso in spese di produzione, ma solo perchè ritiene indispensabile tenere in vita, nell'unico modo possibile, il teatro, considerato un vero e proprio servizio sociale, per il suo carattere educativo e culturale.

Bloccare una parte di tale contributo — in misura arbitraria in quanto fissata in base alla presunzione che l'intero ammontare di

esso sia utile netto, mentre è universalmente noto ed accertato che lo stesso rappresenta una integrazione il più delle volte inadeguata, per giunta, di bilanci costituzionalmente deficitari — significa frustrare il fine per cui lo Stato interviene a sostegno del teatro, vessando, per di più, una categoria di contribuenti già economicamente depressa per le critiche condizioni del settore in cui opera.

Le imprese teatrali non sono che lo strumento organizzativo di cui lo Stato si serve per la produzione e la diffusione di beni spirituali e che operano in un settore dove le leggi economiche sono addirittura capovolte: dove minore è la domanda, tanto maggiore deve essere, per ovvie esigenze educative, l'offerta; mentre i costi aumentano, deve essere sempre più favorevole l'accessibilità del pubblico meno abbiente agli spettacoli.

Come possa, pertanto, data la configurazione economica, la struttura, il campo in cui opera, i fini perseguiti, una impresa teatrale essere considerata « commerciale » ai fini della legge n. 226, proprio non si comprende.

Quanto sia iniqua ed assurda la applicazione di tale legge in campo teatrale è dimostrato, in fine, dai modi in cui si attua.

Come è noto, ogni impresa, a chiusura di ogni gestione sovvenzionata, onde ottenere

la liquidazione del contributo a suo tempo assegnatole, è tenuta a presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo un particolareggiato e documentato consuntivo della attività svolta — consuntivo da cui emergono in modo incontrovertibile gli eventuali utili (assai rari) o *deficit* (sempre più frequenti e spesso pesanti) di bilancio. Proprio nel momento in cui l'organo tecnico competente viene posto in grado di effettuare il più accurato controllo amministrativo e fornire al fisco le più attendibili indicazioni circa la presenza e la entità di eventuali redditi imponibili, scatta la legge n. 226 la quale prescindendo da ogni risultanza, impone indiscriminatamente, in ogni caso, la « ritenuta » del 18 per cento sui due terzi della sovvenzione non solo utilizzata, ma praticamente « perduta ».

In tal modo è accaduto ed accade che gestioni evidentemente deficitarie, per le quali cioè il contributo statale non è bastato a coprire il disavanzo documentato, si siano viste e si vedano ritenute una parte del contributo, su una imposta di ricchezza mobile assolutamente non dovuta.

Sembra, infine, che così operando il legislatore abbia sia pure in forma indiretta ed impropria ristabilito il principio del *solve et repete* che la Corte costituzionale ha già proclamato anticostituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le imprese teatrali, di lirica e di prosa, non sono soggette alla ritenuta di acconto prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 226.